UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Direzione organizzazione programmazione e sviluppo risorse umane
Ufficio relazioni sindacali, pari opportunità e welfare

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e, in particolare, l'art. 24, commi 9 e 10, relativo all'approvazione, all'emanazione e all'entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 45, concernente gli incentivi alle funzioni tecniche, e l'Allegato I.10, relativo alle attività tecniche incentivabili;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 e, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, relativo all'applicazione della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale;

RICHIAMATA il contratto integrativo relativo alla definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, sottoscritta dalle parti negoziali del personale tecnico-amministrativo in data 22 luglio 2026;

TENUTO CONTO del confronto svolto con le organizzazioni sindacali dell'Area dirigenziale in data 17 giugno 2026, ai sensi dell'art. 5 del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca del 7 agosto 2024;

CONSIDERATO che il testo del Regolamento recepisce i contenuti del contratto integrativo che contiene le modifiche apportate al testo definitivo dell'ipotesi dell'accordo integrativo del 12.5.2026 in esito alle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 9 del 9 luglio 2026, con particolare riferimento alla disciplina degli accordi quadro;

PRESO ATTO che è stato richiesto il parere della Consulta del personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f), dello Statuto di Ateneo;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 21 luglio 2026, con la quale è stato espresso parere favorevole all'adozione del Regolamento di Ateneo per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico adottata nella seduta del 21 settembre 2026, con la quale è stato approvato il predetto Regolamento;

RITENUTO pertanto di procedere all'emanazione del Regolamento;

DECRETA

Art. 1 – Emanazione

È emanato il «Regolamento di Ateneo per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il cui testo costituisce parte integrante del presente Decreto Rettorale.

Art. 2 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato all'Albo online dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Il Regolamento è altresì reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo.

Ai sensi dell'art. 24, comma 10, dello Statuto di Ateneo, il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Università.

LA RETTRICE
(Prof.ssa Rita CUCCHIARA)

REGOLAMENTO DI ATENEO INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ARTICOLO 45 D.LGS. 36/2023 – CODICE CONTRATTI PUBBLICI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 45, comma 3 del D.lgs. 36/2023 - "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato Codice, per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo per le attività espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse, come elencate nell'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023, al quale si rinvia.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti, nel qual caso si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto, coerentemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 18 del Codice.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto, sia esso un lotto funzionale, prestazionale o quantitativo, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

3. Il presente regolamento si applica anche alle concessioni e ai Partenariati Pubblici-Privati, nonché agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro (art. 59 Codice), secondo le disposizioni che seguono.

ARTICOLO 3

COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2 del Codice, il fondo per le funzioni tecniche svolte da personale dell'ateneo e specificate nell'art. 1 è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base della procedura di affidamento. Concorrono alla formazione dell'importo dell'affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Gli oneri relativi alle attività tecniche di cui all'art. 45, comma 1 del Codice sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di ateneo. Le somme destinate al fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni affidamento.
3. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Le modifiche contrattuali in corso d'opera incrementano il fondo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente appalto principale, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il fondo è quindi incrementato per il valore delle nuove opere rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.
4. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo.
5. In caso di revisioni prezzi, in corso d'opera, previste dalle normative di settore, l'importo del fondo aumenterà proporzionalmente alla rideterminazione contrattuale conseguente.
6. L'incentivo è quantificato dal Dirigente/Responsabile della Struttura competente per la procedura, sentito il Responsabile Unico di Progetto (RUP), che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
7. L'incentivo eccedente, non corrisposto, va a incrementare le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure prive dell'attestazione del Dirigente o del Responsabile della Struttura.
8. La quota pari all'80% del fondo è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo

per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo e dall'IRAP. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa.

9. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 1, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote non dovute ai sensi del precedente comma 7, è destinato alle finalità di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del Codice. L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di ateneo, in capo al Direttore generale.

ARTICOLO 4

DESTINATARI E ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INCENTIVAZIONE

1. Destinatario del presente regolamento e degli incentivi per le funzioni tecniche è il personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato o determinato, compreso il personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dei commi che seguono. È esclusa la possibilità di incentivare ai sensi del presente regolamento personale docente o ricercatore, assegnisti titolari di contratti di ricerca, incarichi post-doc o incarichi di ricerca ai sensi degli art. 22 e seguenti della l. n. 240/2010, e altre forme di collaboratori con rapporto di lavoro autonomo ovvero occasionale.
2. Ai fini di cui al successivo art. 9, e in conformità con quanto previsto agli artt. 17 e 18 del Codice, la fase di gara definisce il procedimento che inizia con la predisposizione dei documenti di gara e prosegue con la pubblicazione del bando di gara, l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto.
3. Per le procedure di affidamento avviate dopo il 31 dicembre 2024 e/o per quelle procedure già in corso a tale data, limitatamente alle funzioni tecniche incentivabili effettivamente svolte dopo il 31 dicembre 2024, l'incentivo può essere riconosciuto al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001 ed alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.
4. Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il Direttore generale ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.
5. Nel caso di erogazione degli incentivi ai dirigenti, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, la Direzione Economico-Finanziaria è tenuta

a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 e il numero dei beneficiari.

6. In conformità all'attuale orientamento della giurisprudenza contabile, non potrà essere incentivato, ai sensi dell'art. 45 del Codice e del presente regolamento, lo svolgimento di attività di natura puramente finanziaria o amministrativa, anche se indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione dell'opera.

ARTICOLO 5

INDIVIDUAZIONE DEL RUP

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato, ai sensi dell'art. 15 del Codice e relativo allegato I.2, tra i dipendenti dell'ateneo in possesso di adeguata competenza professionale, esperienza e qualificazione, in relazione alla tipologia e complessità dell'intervento.
2. L'individuazione del RUP avviene prioritariamente tra il personale assegnato alla struttura organizzativa competente per materia, avuto riguardo alla natura tecnica, amministrativa o specialistica dell'appalto.
3. Al fine di garantire la più ampia valorizzazione delle professionalità interne e prevenire fenomeni di concentrazione degli incarichi, l'Amministrazione assicura criteri di rotazione nella nomina dei RUP, compatibilmente con le esigenze organizzative e con la necessità di assicurare continuità e buon andamento dell'azione amministrativa.
4. L'atto di nomina del RUP dà conto dei criteri utilizzati per la scelta, anche in relazione al principio di rotazione e all'assenza di conflitti di interesse.
5. L'Amministrazione promuove percorsi di formazione e aggiornamento del personale al fine di ampliare la platea dei soggetti idonei a svolgere le funzioni di RUP.

ARTICOLO 6

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DESTINATARIO DELL'INCENTIVAZIONE

1. Il Dirigente/Responsabile della struttura competente per la procedura, sentito il RUP, individua con apposito provvedimento il personale incaricato dello svolgimento delle attività di ogni singola fase, tenendo conto delle professionalità del personale, anche a tempo determinato e applicando, ove possibile, il principio di rotazione; nel caso di personale

afferente a più strutture, la proposta di assegnazione è effettuata d'intesa con il Responsabile della struttura di afferenza del dipendente.

2. Il Dirigente/Responsabile della struttura competente vigila sull'andamento annuale delle assegnazioni degli incarichi, al fine di garantire l'equità dell'incentivazione tra il personale individuato per svolgere le attività e di assicurare la congruità con il complessivo sistema premiale di Ateneo.

ARTICOLO 7

PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER I LAVORI

1. Per quanto riguarda i lavori, l'incentivazione si applica a qualsiasi intervento edilizio, a prescindere dalla definizione dello stesso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
2. Sono esclusi dall'incentivo i lavori di accertata semplicità tecnica e amministrativa, individuabili dalla mancanza di una pluralità di professionalità e per i quali non è predisposto un progetto costituito anche solo di una parte dei principali documenti di cui all'allegato I.7 del Codice, quali elaborati grafici, computi metrici estimativi e relazioni.
3. In particolare, ai fini di cui al precedente comma, si presumono di accertata semplicità tecnica e amministrativa i lavori il cui importo posto a base della procedura concorrenziale o dell'affidamento diretto sia, in linea di massima, inferiore a 40.000 euro, al netto di I.V.A.

ARTICOLO 8

PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER FORNITURE E SERVIZI

1. Contribuiscono all'accantonamento del fondo di cui al precedente art. 3 solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali sia stato nominato, su proposta del RUP, nei casi previsti dall'art. 114, comma 8 e dall'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice, un Direttore dell'Esecuzione (DEC), con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio.
2. Ai fini di cui al precedente comma, si presumono di accertata semplicità tecnica e amministrativa i lavori il cui importo posto a base della procedura concorrenziale o dell'affidamento diretto sia, in linea di massima, inferiore a 40.000 euro, al netto di I.V.A.

ARTICOLO 9

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO E RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE

1. L’importo effettivo del fondo è ottenuto applicando i coefficienti progressivi indicati nelle tabelle sottostanti.

a) Per i **lavori**:

a1) Nel caso di importo inferiore ad euro 150.000,00 per affidamento diretto, si applica un’aliquota dell’1,75% all’importo posto a base di gara;

a2) per un importo da euro 150.000,00 fino ad euro 999.999,99 si applica un’aliquota del 2,00% per la parte eccedente il punto a1);

a3) per un importo da euro 1.000.000,00 e fino ad euro 5.403.999,99 si applica un’aliquota dell’1,75% per la parte eccedente il punto a2);

a4) per un importo da euro 5.404.000,00 e fino ad euro 7.499.999,99 si applica un’aliquota dell’1,00% per la parte eccedente il punto a3);

a5) per importi pari o superiori ad euro 7.500.000,00 l’aliquota si attesta allo 0,50% per la parte eccedente il punto a4).

Il calcolo dell’incentivo viene quindi fatto per scaglioni, nel seguente modo:

	IMPORTO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (I)
-	G < 150.000,00	I = G x 0,0175
-	150.000,00 ≤ G < 1.000.000,00	I = 2.625,00 + (G - 150.000,00) x 0,02
-	1.000.000,00 ≤ G < 5.404.000,00	I = 19.625,00 + (G - 1.000.000,00) x 0,0175
-	5.404.000,00 ≤ G < 7.500.000,00	I = 96.695,00 + (G - 5.404.000,00) x 0,01
-	G ≥ 7.500.000,00	I = 117.655,00 + (G - 7.500.000,00) x 0,005

b) Per **le forniture e i servizi**:

b1) Nel caso di affidamenti di importo fino ad euro 999.999,99 si applica un’aliquota del 2,00% all’importo posto a base di gara;

b2) Per un importo tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.499.999,99 si applica un’aliquota dell’1,85% per la parte eccedente la soglia di cui al punto b1);

b3) Per un importo tra euro 2.500.000,00 ed euro 7.499.999,99 si applica un’aliquota dell’1,70% per la parte eccedente la soglia indicata al punto b2);

b4) Per un importo tra euro 7.500.000,00 ed euro 9.999.999,99 si applica un’aliquota dell’1,55% per la parte eccedente la soglia indicata al punto b3);

b5) per un importo pari o superiore ad euro 10.000.000,00 si applica un’aliquota dell’1,40% per la parte eccedente la soglia indicata al punto b4).

Il calcolo dell’incentivo viene quindi fatto per scaglioni, nel seguente modo:

	IMPORTO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (I)
-	G < 1.000.000,00	I = G x 0,02
-	1.000.000,00 ≤ G < 2.500.000,00	I = 20.000,00 + (G - 1.000.000,00) x 0,0185
-	2.500.000,00 ≤ G < 7.500.000,00	I = 47.750,00 + (G - 2.500.000,00) x 0,0170

- $7.500.000,00 \leq G < 10.000.000,00$ $I = 132.750,00 + (G - 7.500.000,00) \times 0,0155$
- $G \geq 10.000.000,00$ $I = 171.500,00 + (G - 10.000.000,00) \times 0,0140$

2. Nello specifico caso di affidamento di forniture costituite dalle utenze, l'importo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota dell'1,3 % dell'importo posto a base di gara.
3. Il 20% dell'importo effettivo del fondo di cui al punto 1) sopraindicato è utilizzato come descritto al comma 5 dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili, sulla base delle fasce e delle percentuali di seguito riportate:

A) TABELLA DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI

FASE	%	%	Destinatari ed attività oggetto dell'incentivazione
Responsabile unico del progetto (e collaboratori)	35,00%	25,00%	RUP – responsabile unico del progetto**
		10,00%	Collaboratori del RUP (gestione tecnico-amministrativa)
Programmazione della spesa	2,00%	0,50%	Referente unico della programmazione della spesa
		1,50%	Collaboratori al referente unico della programmazione della spesa
Progettazione	20,00%	3,00%	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
		7,00%	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
		6,00%	Redazione del progetto a base di gara
		1,00%	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
		2,00%	Verifica del progetto ai fini della sua validazione
		1,00%	Coordinamento dei flussi informativi
Gara	10,00%	10,00%	Gruppo predisposizione documenti di gara
Esecuzione	33,00%	19,50%	Direzione dei lavori
		4,00%	Ufficio di direzione lavori (direttori operativi/ispettori di cantiere)
		1,00%	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
		6,00%	Collaudo tecnico-amministrativo Regolare esecuzione Collaudo statico (ove necessario)
		2,50%	Coordinamento dei flussi informativi
TOTALE	**100,00%**	**100,00%**	

B) TABELLA DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FORNITURE E SERVIZI

FASE	%	%	Destinatari ed attività oggetto dell'incentivazione
Responsabile unico del progetto	35,00%-40,00%	25,00%-28,00%	RUP – responsabile unico del progetto e collaboratori tecnici**
		10,00%-12,00%	Collaboratori del RUP (gestione tecnico-amministrativa)
Programmazione della spesa	2,00%	0,50%	Referente unico della programmazione della spesa
		1,50%	Collaboratori al referente unico della programmazione della spesa
Progettazione	10,00%-15,00%	10,00%-15,00%	Redazione del progetto a base di gara
Gara	10,00%-15,00%	10,00%-15,00%	Gruppo predisposizione documenti di gara
Esecuzione	30,00%-35,00%	17,00%-21,00%	Direzione dell'esecuzione (DEC)
		7,00%-8,00%	Collaboratori del DEC
		6,00%-6,00%	Collaudo tecnico -amministrativo o Certificato di regolare esecuzione
TOTALE	**100,00%**	**100,00%**	

** Come da accordo raggiunto in sede di contrattazione integrativa di Ateneo, qualora sia stato nominato RUP un Dirigente o un Direttore / Presidente di Dipartimento / Centro / Scuola o altro tipo di struttura decentrata, parte del relativo incentivo deve essere distribuito tra i dipendenti che ricoprono funzioni incentivabili ai sensi del Codice, per una quota pari al 10%.

ARTICOLO 10

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO NEL CASO DI ACCORDI QUADRO

1. In caso di accordo quadro, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procederà sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati.
2. Saranno conseguentemente applicate le ripartizioni di cui alle seguenti tabelle:

Lavori

Contratti attuativi	%	%	Destinatari ed attività oggetto dell'incentivazione
Responsabile Unico del Progetto (e collab.)	29,00%	18,00%	RUP – Responsabile Unico del Progetto
		11,00%	Collaboratori del RUP (gestione tecnico-amministrativa)
Programmazione della spesa	2,00%	0,50%	Referente della programmazione triennale dei lavori
		1,50%	Collaboratori tecnici ed amministrativi al referente
Progettazione	22,00%	3,00%	Gruppo di progettazione DOCFAP
		8,00%	Gruppo di progettazione PFTE
		7,00%	Gruppo di progettazione PE
		2,00%	Verifica del progetto ai fini della sua validazione
		1,00%	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)
		1,00%	Coordinamento dei flussi informativi
Gara	10%		Predisposizione documentazione di gara
Esecuzione	37,00%	22,00%	Direttore dei lavori
		4,00%	Direttori operativi/ispettori di cantiere
		1,00%	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
		7,00%	Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di regolare esecuzione Collaudo statico
		3,00%	Coordinamento dei flussi informativi
TOTALE	**100,00%**	**100,00%**	

Forniture e servizi

Contratti attuativi	% min	% max	% min	% max	Destinatari ed attività oggetto dell'incentivazione
Responsabile Unico del Progetto	30,00%	38,00%	16,00%	24,00%	RUP – Responsabile Unico del Progetto
			14,00%	14,00%	Collaboratori del RUP (gestione tecnico-amministrativa)
Programmazione della spesa	2,00%	2,00%	0,50%	0,50%	Referente della programmazione triennale di acquisti di beni e servizi
			1,50%	1,50%	Collaboratori tecnici ed amministrativi al referente
Progettazione	11,00%	17,00%	11,00%	17,00%	Gruppo di progettazione
Gara	10%				Predisposizione documentazione di gara
Esecuzione	34,00%	40,00%	18,00%	24,00%	Direzione dell'esecuzione (DEC)
			9,00%	9,00%	Collaboratori del DEC
			7,00%	7,00%	Verifica di conformità
TOTALE	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	

ARTICOLO 11

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI ACQUISTI TRAMITE CENTRALI DI COMMITTENZA

1. L'acquisto tramite Centrali di Committenza – ad esempio CONSIP - può essere oggetto di incentivazione qualora il Dirigente/Responsabile della struttura competente ravvisi condizioni di complessità e responsabilità tali da giustificarne l'incentivazione. La complessità è, ad esempio, determinata dalla necessità di procedere con una progettazione e pianificazione delle attività in maniera propedeutica alla formalizzazione dell'ordine e non si tratta quindi di un acquisto standardizzato.
2. L'importo effettivo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota prevista dagli artt. 3, c. 8 e 9 all'importo posto a base di gara.
3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, commi 8 e 9 del presente regolamento e all'art. 45, comma 5 del Codice. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività

incentivabili sulla base delle percentuali riportate nelle tabelle di cui al precedente art. 9, con la sola esclusione della quota relativa alla fase di gara.

ARTICOLO 12

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)

1. La realizzazione di un'opera o servizio pubblico può essere condotta anche tramite Partenariato Pubblico Privato (PPP). Da ciò deriva la possibilità di prevedere incentivazione per il personale tecnico-amministrativo coinvolto.
2. In considerazione della particolarità di tale tipo di procedura, l'aliquota e la scheda di ripartizione vengono proposte dal Dirigente competente, su indicazione del RUP, alla Direzione Generale e vengono approvate contestualmente all'autorizzazione a procedere con il PPP e al relativo quadro economico dell'operazione.

ARTICOLO 13

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO

1. La quantificazione dell'incentivo è effettuata dal RUP per il singolo lavoro, servizio e fornitura, in coerenza con quanto approvato nella fase di assegnazione delle attività, attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative al termine di ciascuna attività e previo accertamento e valutazione delle funzioni effettivamente svolte dal personale beneficiario.
2. Il Dirigente competente, su proposta dei RUP, adotta con cadenza almeno annuale l'atto di liquidazione degli incentivi spettanti al personale, che riporta la medesima tipologia di informazioni contenuta nell'atto di assegnazione delle attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento e dà mandato al competente ufficio di ciascuna Struttura o all'ufficio dell'Amministrazione generale, relativamente alle Aree, di procedere al pagamento dei compensi.
3. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre cui la procedura si riferisce; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.
4. Per le attività, successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Dirigente competente con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.

5. Al personale cessato anticipatamente, per motivi non disciplinari, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente (comprensivo del trattamento accessorio). Sono fatte salve eventuali modifiche alla disposizione normativa che prevede questo limite. Nel caso l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, tale limite è incrementato del 15% secondo le attuali disposizioni di legge.
7. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato dall'area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite sono recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione e incrementano il fondo di cui all' art. 3 comma 7 del presente Regolamento.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del già menzionato accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al precedente art. 3 comma 7 del presente Regolamento.
9. In caso di attività svolta da personale interno con l'ausilio di personale esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.

ARTICOLO 14
TRASPARENZA DEI DATI

1. Oltre agli obblighi di informazione di cui all'art. 45, comma 4 del Codice, a beneficio degli organi di controllo, riguardo alle erogazioni effettuate al personale con qualifica dirigenziale, in via generale i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche corrisposti a tutto il personale di cui al precedente art. 4 dovranno essere pubblicati, in conformità all'orientamento espresso dall'ANAC e all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" del sito di Ateneo.

ARTICOLO 15
RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI RITARDI O INADEMPIENZE, SOSPENSIONI E MODIFICHE

1. In caso di errori, durante la procedura di affidamento, nelle attività di predisposizione della procedura di gara, che siano tali da incrementare i tempi previsti, e che non siano giustificati da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta, al personale incaricato di tali attività si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Entità ritardo	Coefficiente riduttivo
ritardi dal 21% al 30% della durata prevista per la procedura	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata prevista per la procedura	0,8
ritardi superiori al 40% della durata prevista per la procedura	0,7

2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai tempi previsti, che non sia giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Entità ritardo	Coefficiente riduttivo
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 40% della durata contrattuale	0,7

3. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico, depurato del ribasso di asta offerto, che non sia giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Entità incremento costi	Coefficiente riduttivo
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

4. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui ai commi precedenti si cumulano. I fattori esterni che escludono la responsabilità diretta del personale coinvolto devono essere attestati dal dirigente competente, sulla base della relazione predisposta dal RUP.
5. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
   a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice ("Modifica dei contratti in corso di esecuzione");
   b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
   c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico.

6. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo al provvedimento di stipulazione del contratto, l'incentivo viene corrisposto proporzionalmente alle attività già espletate.
7. Gli importi corrispondenti alle riduzioni e alle decurtazioni operate per effetto del presente articolo costituiscono economia.

ARTICOLO 16

ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI GARA. PROCEDURA DESERTA

1. Non è corrisposto alcun incentivo, previa determinazione assunta dal dirigente anche eventualmente sulla base della relazione predisposta dal RUP, nel caso di annullamento degli atti di gara a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo oppure a seguito di annullamento in autotutela da parte dell'Ateneo.
2. Nel caso in cui la procedura sia andata deserta, resta esclusa, in conformità all'orientamento del MIT, la possibilità di corrispondere incentivi al personale, mancando il presupposto essenziale della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 17

ACCORDI FRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE

1. In caso di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio tramite un accordo fra diverse Amministrazioni, la relativa costituzione e ripartizione del Fondo è regolamentata in via convenzionale, prendendo di norma come riferimento il Regolamento per gli Incentivi e le Funzioni Tecniche del soggetto attuatore dell'opera.
2. Nel caso in cui quest'ultimo sia l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'individuazione delle figure beneficiarie degli incentivi verrà pertanto eseguita in base al presente regolamento.

ARTICOLO 18

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO E RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie di natura tecnico-giuridica che dovessero insorgere tra le strutture di ateneo in merito alla corretta interpretazione o applicazione del presente regolamento, in particolar modo per quanto riguarda l'oggetto e i destinatari dell'incentivazione, la ripartizione di competenze tra le diverse strutture e l'individuazione del RUP, verranno sottoposte in via prioritaria al parere del Consiglio dei Garanti di cui all'art. 48, c. 1 dello Statuto di ateneo.

ARTICOLO 19

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4 a proposito dell'incentivazione del personale con qualifica di dirigente, il presente regolamento si applica alle procedure avviate dopo il 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del Codice. Per le procedure avviate in precedenza, quanto alle attività già concluse a tale data, per le quali non siano stati ancora corrisposti gli incentivi per le funzioni di cui al presente regolamento, si applicano le previsioni di legge e regolamentari all'epoca vigenti.